

S T A T U T O

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO CAPITALE

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"Blu martin yachts S.r.l."

Articolo 2) Sede

2.1 La società ha sede in Cassina Rizzardi (CO).

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 3) Oggetto

3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente, in via principale, lo svolgimento, con modalità innovative, delle seguenti attività economiche di impresa:

- la progettazione, costruzione, assemblaggio e riparazione di imbarcazioni da diporto a vela e/o a motore, anche con propulsione elettrica, battelli pneumatici e natanti, nonché la commercializzazione degli stessi, nuovi o usati, compresa qualsiasi componente e attrezzatura direttamente o indirettamente attinente il settore della nautica da diporto, nonché di motori, anche elettrici, per la nautica e relativi ricambi;

- la realizzazione di stampi per la produzione di scafi e manufatti in vetroresina ed ogni altro materiale;

- lo studio, ricerche di mercato e consulenza in materia di imbarcazioni, natanti e attrezzature nautiche;

- il noleggio di imbarcazioni, battelli pneumatici ed attrezzature attinenti il settore della nautica.

3.2 A tal fine, in via prevalente, la società si doterà di software e strumenti tecnologici per supportare la consulenza innovativa alle società terze e/o partecipate.

3.3 Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente, e con l'espressa esclusione delle attività riservate.

3.4 La società può compiere, in Italia e all'estero, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e

diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;-----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;--

- prestare avalli e fidejussioni e ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi;-----

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170);-----

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del codice civile al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;-----

- raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.-----

3.5 La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e/o da ogni altro ente o Istituto di diritto pubblico.--

3.6 Tutte le attività finanziarie, qualificate come tali dalla legge, nonché il rilascio di qualunque garanzia, sia reale che personale, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico ed è comunque espressamente esclusa ogni e qualsiasi attività per la quale sia richiesta l'esclusività o per la quale sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi professionali, ai sensi di presenti o future disposizioni legislative.

3.7 Nell'esplicazione dell'attività di cui sopra, qualora ciò si dovesse rendere necessario in base alla normativa che regola la materia, la società si può avvalere dell'opera di professionisti iscritti in appositi albi, ordini o elenchi professionali.-----

Articolo 4) Durata-----

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).-----

Articolo 5) Capitale, aumento e riduzione-----

5.1 Il capitale della società è di Euro 1.185.676,77 (unmilionecentoottantacinquemilaseicentosestantasei virgola settantasette) diviso in partecipazioni sociali di categoria "Quote Soci A" per Euro 1.153.216,41 (unmilionecentocinquantatremiladuecentosedici virgola quarantuno) e di categoria "Quote Altri Soci B" per Euro 32.460,36 (trentaduemilaquattrocentosessanta virgola trentasei).-----

5.2 L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con

esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter Codice Civile.

5.3 In caso di riduzione per perdite, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale aggiornata e le osservazioni dell'Organo di Controllo, in quanto nominato, non devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea ma comunque esaurientemente illustrate nella stessa.

5.4 L'Assemblea dei soci in data 8 gennaio 2025, come da verbale in pari data n. 71.535/36.697 di repertorio, a rogito del Notaio Christian Nessi di Como, ha attribuito, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile, all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, ed in via scindibile, fino ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zerozero) da sottoscrivere entro e non oltre il 7 gennaio 2030, e da liberarsi esclusivamente con pagamento in denaro, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare:

i) l'entità dell'eventuale sovrapprezzo;

ii) il termine per la sottoscrizione, nei limiti sopra indicati;

iii) la tipologia di partecipazioni emesse, che potranno essere di categoria "Quote Altri Soci A" e/o "Altri Soci B" e/o di altra categoria emessa ai sensi di Statuto;

iv) i termini dell'offerta in sottoscrizione dapprima a tutti i soci proporzionalmente alle partecipazioni della medesima categoria possedute ai sensi dell'art. 2481-bis cod. Civ., per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data della relativa offerta e, successivamente, anche a soci che abbiano già esercitato il proprio diritto di prima sottoscrizione e/o a terzi, che siano tali alla data di adozione della relativa deliberazione di aumento, individuati esclusivamente mediante trattativa privata, senza offerta al pubblico (salva la facoltà infra indicata), secondo le determinazioni che saranno assunte di volta in volta dall'organo amministrativo;

con facoltà:

a) di riservare la sottoscrizione dell'eventuale inoptato, in tutto o in parte, esclusivamente a terzi, con esclusione dei soci;

b) di raccolta di capitale di rischio presso terzi, anche tramite portale on-line (cd. "equity crowdfunding"), secondo quanto stabilito di volta in volta in sede di esercizio della delega.

Articolo 6) Categorie di quote

6.1 Il capitale sociale, in deroga all'art. 2468 comma 2 e 3 codice civile e ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nei limiti imposti dalla legge, può essere suddiviso in quote di categorie fornite di

diritti diversi.-----

6.2 Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, nei limiti di legge, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, la Società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'assemblea della Società medesima o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'articolo 2436 Codice Civile.----

6.3 Le Quote di partecipazione sono suddivise nelle seguenti categorie:-----

a) "Quote Soci A", assegnate ai soggetti che hanno costituito la Società e/o che hanno sottoscritto quote dotate di diritto di voto offerte in esecuzione degli aumenti di capitale deliberati dalle assemblee dei soci del 27 luglio 2021 e del giorno 8 febbraio 2023, del giorno 19 ottobre 2023 e del giorno 17 maggio 2024 e dell'organo amministrativo, in esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del giorno 8 gennaio 2025, nonchè loro aventi causa;-----

b) "Quote Altri Soci B", assegnate ai soggetti diversi dai titolari delle "Quote Soci A", nonchè dei loro aventi causa;--

c) "Quote SFP", assegnate in caso di Conversione degli SFP.----

6.4 Le "Quote Soci A" attribuiscono i diritti e le caratteristiche ordinariamente attribuiti alle quote di s.r.l. ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi espressamente inclusi:-----

i) il diritto di voto;-----

ii) il diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale;-----

e sono soggette alla disciplina del diritto di prelazione, del diritto di trascinarsi e del diritto di co-vendita ai sensi del presente Statuto.-----

6.5 Le "Quote Altri Soci B":-----

i) sono prive del diritto di voto;-----

ii) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale;-----

iii) sono soggette alla disciplina del diritto di prelazione e del diritto di trascinarsi ai sensi del presente statuto.

Nel presente statuto il riferimento alle "Quote Sociali" si intende riferito sia alle "Quote Soci A" che alle "Quote Altri Soci B".-----

6.6 Le "Quote SFP":-----

i) sono prive del diritto di voto;-----

ii) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quo-

ta di utile in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale;-----

iii) sono soggette alla disciplina del diritto di prelazione e del diritto di trascinarsi, ai sensi del presente statuto.-----

6.7 Il trasferimento delle Quote Sociali e delle Quote SFP, inter vivos o mortis causa (sia a titolo universale sia a titolo particolare), comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti diversi già spettanti ai sensi del presente Statuto in capo al titolare originario o al de cuius; in caso di successione, sia a titolo universale sia a titolo particolare, detti diritti diversi non si estinguono.-

6.8 Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 (come successivamente modificato e integrato), le quote di partecipazione della Società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del sopra indicato Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e nei limiti previsti dalle leggi speciali.-----

6.9 Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 (come successivamente modificato e integrato), con decisione dei soci la Società può prevedere il compimento di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.-----

6.10 Dall'eventuale perdita da parte della Società dei requisiti previsti dalla legge non potranno essere emesse nuove quote di categoria, mentre quelle emesse anteriormente manterranno i loro requisiti anche con la perdita da parte della Società della qualifica di legge.-----

6.11 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai Soci della categoria interessata riuniti in una assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 codice civile, ovvero con consenso unanime raccolto con diversa manifestazione anche nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole, senza che sia necessaria una apposita convocazione e/o riunione separata.-----

Articolo 7). Emissione di strumenti finanziari partecipativi - Work for equity-----

7.1. La Società potrà emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle disposizioni di legge (e cioè subordinatamente

all'acquisizione e conservazione della qualifica di PMI innovativa richiesta dalla predetta normativa) e in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal successivo articolo 25.1 per le modifiche dell'atto costitutivo, strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali, restando espressamente escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.--

7.2. Gli strumenti finanziari partecipativi vengono emessi a fronte dell'apporto in denaro, opere o servizi da parte dei Soci o di terzi.-----

7.3. La Società, purchè acquisisca la qualifica di PMI innovativa, potrà emettere quote e strumenti finanziari partecipativi in favore di consulenti, professionisti, e in generale, di fornitori di opere e servizi, diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi della Società, a fronte dell'apporto da parte di quest'ultimi di opere e servizi resi in favore della Società stessa, ovvero a fronte di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.-----

7.4. Il "work for equity" sarà regolamentato con un contratto ad hoc che la Società concluderà con il beneficiario o i beneficiari, contenente, tra l'altro: (i) il dettaglio del tipo di opera o servizio da rendere; (ii) gli eventuali obiettivi di performance da raggiungere; (iii) una perizia di stima redatta da un esperto per la valorizzazione degli apporti, se ritenuta opportuna o necessaria; (iv) le conseguenze in caso di mancata fornitura dell'opera o del servizio.-----

Articolo 8) Titoli di debito-----

8.1. La Società può emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.----

8.2. La loro emissione è decisa dall'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal successivo articolo 25.1 per le modifiche dell'atto costitutivo. La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, è iscritta al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.-----

Articolo 9) Diritti dei Soci-----

9.1 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta, fatto salvo quanto previsto ai sensi del precedente Articolo 6.-----

Articolo 10) Trasferimento delle partecipazioni-----

10.1 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, "Trasferimento" indica qualsiasi trasferimento o atto di disposizione che abbia ad oggetto le Quote o i diritti inerenti alle Quote (ivi incluse le Quote Sociali e le Quote SFP) e i diritti alle stesse connessi, verso corrispettivo o meno, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tale trasferimento (sia cioè che esso avvenga, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per il tramite di vendita, scam-

bio di partecipazioni, permuta, donazione, acquisto a titolo di successione universale o particolare mortis causa, acquisto a seguito di modifica del regime legale dei beni dei coniugi, fusione o scissione, e in genere ogni altro atto che consegua l'effetto predetto, sia a titolo oneroso che gratuito). Il verbo "Trasferire" avrà un significato coerente a quello di Trasferimento.

10.2 Le modalità di circolazione e trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte delle Quote sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto dal presente Statuto. Le Quote sono divisibili in sede di circolazione per atto tra vivi o a causa di morte.

10.3. In caso di violazione delle disposizioni del presente Statuto, ivi incluse quelle di cui agli artt. 14 (Divieto di Costituzione di Vincoli), 15 (Diritto di Prelazione), 16 (Diritto di Trascinamento) e 16-bis (Diritto di Co-Vendita), il trasferimento delle Quote sarà inefficace nei confronti della Società, così come dei Soci e dei terzi; pertanto, gli amministratori non riconosceranno tale trasferimento e colui che si sia reso cessionario non sarà legittimato ad esercitare alcun diritto inerente alla Quota.

10.4. Fermo quanto previsto agli artt. 14 (Divieto di Costituzione di Vincoli), 15 (Diritto di Prelazione), 16 (Diritto di Trascinamento) e 16-bis (Diritto di Co-Vendita), colui che subentra nella titolarità della Quota o di diritti su di essa deve trasmettere tempestivamente alla Società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente Statuto e, in particolare, il rispetto degli artt. 14 (Divieto di Costituzione di Vincoli), 15 (Diritto di Prelazione), 16 (Diritto di Trascinamento) e 16-bis (Diritto di Co-Vendita); nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia o la validità del trasferimento, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese.

10.5 Sono considerati trasferimenti consentiti:

- a) ogni Trasferimento di Quote Sociali e Quote SFP in favore di coniuge e/o dei figli;
- b) quando il cessionario ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante, alle condizioni di cui al par. 15.7;

c) quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario;-----

d) ogni trasferimento di quote acquisite per il tramite di portali online.-----

I casi da (a) a (d) sono definiti Trasferimenti Consentiti.-----

10.6 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18952 in data 26 giugno 2013, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come successivamente modificato e integrato.-----

In tal caso, qualora uno o più soci, successivamente all'aumento di capitale realizzato mediante l'offerta fatta con le modalità previste dalla detta delibera CONSOB, trasferiscano, direttamente o indirettamente, una quota complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società (la c.d. "Quota di controllo"), è attribuito il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita in capo agli altri soci, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del citato Regolamento CONSOB che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite il portale.-----

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione ai soci secondo le modalità e le condizioni previste nel successivo Articolo 16, mutatis mutandis.-----

L'Acquirente della "Quota di controllo" deve essere informato dal socio o dai soci Venditore/i in merito all'esistenza nello statuto sociale della clausola di co-vendita e di quella di recesso affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una identica offerta di acquisto scritta e irrevocabile anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione eventualmente escludendo da tale offerta solo i soci che rivestano la qualifica di investitori professionali o di fondazioni bancarie o di incubatori di startup innovative come definite nell'art. 24 comma 2 del Regolamento CONSOB emanato con delibera 18592 del 12 luglio 2013.-----

-Articolo 11) Efficacia del trasferimento-----

11.1. L'organo amministrativo verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di trasferimento di partecipazioni.-----

11.2. È onere degli interessati comunicare alla Società il trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi dell'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese del titolo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i documenti necessari per consentire di verificare che il trasfe-

rimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto che lo disciplinano.

Articolo 12) Diritto di Recesso

12.1. Nei casi previsti dalla legge compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno consentito alle decisioni che lo legittimano.

12.2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

12.3. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.4. Il Socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo Valore di Mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata dell'Esperto Indipendente. Il rimborso della partecipazione, per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Si può procedere al rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del Socio receduto da parte degli altri Soci o di un terzo da questi designato.

Per "Valore di Mercato" si intende (fair market value) il corrispettivo al quale un bene/asset può essere scambiato, o un debito estinto, tra parti consapevoli e disponibili, in una operazione commerciale tra terzi indipendenti.

Per "Esperto Indipendente" si intende una società di revisione o altro consulente di primaria reputazione da individuarsi su accordo congiunto dei Soci interessati o da parte dell'organo amministrativo, il quale dovrà agire in qualità di terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 codice civile, primo comma, e, ove applicabile, dell'articolo 1473 codice civile. In caso di mancato accordo, l'Esperto Indipendente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Como, su istanza del Socio più diligente.

Articolo 13) Esclusione

13.1. Il presente Statuto non prevede clausole di esclusione del Socio.

Articolo 14) Divieto di costituzione di Vincoli

14.1 Ai fini del presente statuto, "Vincoli" indica, a seconda del contesto, qualsiasi tipo di garanzia reale o personale ovvero altro diritto reale o personale, ivi inclusi a titolo esemplificativo e senza limitazione, pegno, ipoteca, diritto di superficie, usufrutto, servitù, vincoli di ogni genere, diritti di prelazione o di opzione od altri diritti o pretese

di terzi, nonché diritti su titoli o restrizioni inerenti gli stessi, di qualsiasi natura, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, ogni restrizione inerente l'uso, il voto, il trasferimento o l'incasso di frutti e proventi di qualunque genere.

14.2 Nessun Socio potrà concedere o costituire a favore di terzi alcun Vincolo sulle Quote di cui sia titolare, a meno che non sia stato autorizzato dall'assemblea con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 25.1 per le modifiche dell'atto costitutivo.

14.3 In caso di costituzione di Vincoli, il diritto di voto deve essere unicamente riservato al proprietario della Quota, salvo che da parte di tutti gli altri Soci - anche separatamente e/o anche preventivamente - sia data dispensa scritta dall'osservanza di quanto previsto nel presente paragrafo

14.3. Fatto salvo quanto precede, il diritto di voto potrà essere attribuito a istituti creditizi, previdenziali o assicurativi anche Soci nel caso in cui le Quote siano date in pegno a garanzia di finanziamenti erogati dagli stessi alla Società.

14.4. Qualsiasi costituzione di Vincoli su Quote che avvenisse in violazione di quanto previsto nel precedente paragrafo 14.3, sarà inefficace nei confronti della Società; pertanto, il consiglio di amministrazione non annoterà nei libri sociali, ove esistenti, il Vincolo e il beneficiario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Quote.

Articolo 15) Diritto di Prelazione

15.1. Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi 15.7 e all'art. 16-bis (Diritto di Co-Vendita), qualora uno o più dei Soci (il "Socio Venditore"), intenda effettuare un Trasferimento, diverso da un Trasferimento Consentito, di tutta o parte della propria Quota ad un soggetto terzo ovvero ad un Socio (il "Potenziale Cessionario"), dovrà preventivamente comunicare tale sua intenzione a ciascun Socio (i "Soci Prelazionari") e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società, al fine di consentire a ciascun Socio Prelazionario di esercitare il proprio diritto di prelazione (il "Diritto di Prelazione"), inviando un'apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (la "Comunicazione di Trasferimento") nella quale sia specificato: (i) la Quota o i diritti ad essa connessi interessata dal Trasferimento; (ii) l'identità del Potenziale Cessionario e del gruppo allo stesso facente capo o al quale appartiene, ove applicabile, (iii) i termini e le condizioni concordati con il Potenziale Cessionario (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo, o altra tipologia di corrispettivo, le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Socio Venditore e gli obblighi di indennizzo da questo assunti e le condizioni eventualmente apposte al Trasferimento), e (iv) ogni altra informazione rilevante che sia necessaria a consentire ai Soci Prelazionari di valutare l'esercizio del Diritto di

Prelazione e in aggiunta l'indicazione che, in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte di uno dei Soci Prelazionari entro il termine di cui al successivo paragrafo 15.2, la parte di Quota ad esso spettante sarà assegnata proporzionalmente agli altri Soci Prelazionari che hanno validamente esercitato tale Diritto di Prelazione nei termini di cui al successivo paragrafo 15.2, i quali non abbiano espressamente rinunciato a tale diritto al momento dell'esercizio del Diritto di Prelazione secondo le disposizioni che seguono.

15.2. Entro e non oltre il termine del 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), ciascun Socio Prelazionario avrà il diritto, a pena di decadenza, di esercitare il Diritto di Prelazione su tutta e non meno di tutta la Quota del Socio Venditore oggetto di Trasferimento mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Socio Venditore e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società, (la "Comunicazione di Prelazione"). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio Prelazionario di acquistare il rispettivo pro quota della Quota del Socio Venditore oggetto di Trasferimento, ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Tranne nel caso in cui non vi sia un'espressa rinuncia nella Comunicazione di Prelazione, il Diritto di Prelazione dovrà intendersi automaticamente esercitato anche con riferimento alla parte di Quota che sarebbe spettata ai Soci Prelazionari che non hanno esercitato il Diritto di Prelazione.

15.3 Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato esclusivamente per l'intera Quota del Socio Venditore oggetto di Trasferimento, ovvero dei diritti ad essa connessi. Qualora più Soci Prelazionari abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione, la Quota del Socio Venditore oggetto di Trasferimento sarà suddivisa tra di essi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società. Ove il Potenziale Cessionario fosse già Socio della Società, quest'ultimo sarà legittimato ad esercitare il Diritto di Prelazione congiuntamente agli altri Soci.

15.4 Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dallo spirare del Termine per l'Esercizio della Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società invierà al Socio Venditore e agli altri Soci apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con indicazione dei Soci Prelazionari che hanno esercitato il Diritto di Prelazione, della data fissata per il Trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato. La Quota oggetto di Trasferimento dovrà essere ceduta ai Soci Prelazionari, che abbiano eserci-

tato il proprio Diritto di Prelazione, entro il termine e con le modalità specificate nella comunicazione del Consiglio di Amministrazione. Ove il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato con riferimento all'intera Quota del Socio Venditore, ovvero dei diritti ad essa connessi, oggetto del Trasferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, tale circostanza a tutti i Soci (la "Comunicazione di Mancato Esercizio") e il Socio Venditore sarà legittimato ad accettare l'offerta ricevuta dal Potenziale Cessionario ai medesimi termini e condizioni di quelli previsti dalla Comunicazione di Trasferimento entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Mancato Esercizio.

15.5. Ove il Socio Venditore intenda Trasferire tutta o parte della propria Quota a fronte di un corrispettivo in natura, tale Trasferimento in natura dovrà seguire, mutatis mutandis, la procedura descritta nei paragrafi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, del presente Statuto. In tale caso, i Soci Prelazionari che intendano esercitare il Diritto di Prelazione dovranno specificare nella Comunicazione di Prelazione, in conformità ai precedenti paragrafi, se intendano offrire lo stesso corrispettivo in natura o se corrispondere l'equivalente in denaro del valore della Quota del Socio Venditore oggetto del Trasferimento, e, in quest'ultimo caso, il prezzo di vendita di tale Quota dovrà essere calcolato da parte dell'Esperto Indipendente sulla base del Valore di Mercato del corrispettivo in natura che sarebbe eventualmente corrisposto dal Potenziale Cessionario. Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta valutazione, il Socio Prelazionario che ha esercitato il Diritto di Prelazione o il Socio Venditore potranno rinunciare, rispettivamente, al diritto di acquistare o di vendere mediante l'invio di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Socio Venditore o ai Soci Prelazionari che hanno esercitato il Diritto di Prelazione, a seconda dei casi, e al Consiglio di Amministrazione della Società. Il costo dell'Esperto Indipendente dovrà essere equamente diviso tra il Socio Venditore e i Soci Prelazionari che hanno esercitato il Diritto di Prelazione o corrisposto esclusivamente dal soggetto che, tra le due parti, ha inviato la suddetta rinuncia.

15.6 Fermo restando quanto specificato al paragrafo 15.5 che precede, in caso di successione mortis causa e/o in tutte le ulteriori ipotesi di Trasferimento in cui non sia originariamente previsto il pagamento di un corrispettivo in denaro, le Quote si intenderanno offerte ai Soci Prelazionari per un prezzo di vendita corrispondente al Valore di Mercato calcolato da parte dell'Esperto Indipendente.

15.7 I Soci si danno atto, altresì, che non saranno soggetti al Diritto di Prelazione i Trasferimenti Consentiti effettua-

ti dal Socio Venditore a condizione che (i) il Potenziale Cessionario subentri, per iscritto, in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico al Socio Venditore e fermo restando che tale Socio Venditore resterà solidalmente responsabile con gli aventi causa per l'adempimento degli obblighi facenti capo al Socio Venditore medesimo ai sensi del presente Statuto; (ii) tale Trasferimento risulti da atto scritto (che il Socio Venditore s'impegna a consegnare in copia autentica agli altri Soci); (iii) con riferimento ai Trasferimenti Consentiti da parte del Socio Venditore in favore di società appartenenti al medesimo gruppo, il relativo Trasferimento sia risolutivamente condizionato per iscritto alla perdita alla scadenza del quinto anno dal Trasferimento Consentito, da parte del Potenziale Cessionario della qualifica di Controllata ovvero di Controlante; (iv) qualora, successivamente al Trasferimento Consentito, venga meno la fattispecie che costituisce il presupposto perché il Trasferimento della partecipazione nella Società sia un Trasferimento Consentito, il Socio Venditore riacquisti la partecipazione precedentemente Trasferita. Articolo 16) Diritto di Trascinamento-----

16.1. Qualora uno o più soci titolari di Quote Soci A complessivamente rappresentative di più della metà del capitale sociale della Società ricevano da un terzo che non sia una Parte Correlata - ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche come integrato dal principio contabile internazionale n. 24 - (il "Proposto Acquirente") un'offerta per l'acquisto a titolo oneroso di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società (la "Partecipazione Rilevante") avente le caratteristiche di seguito indicate e i soci riceventi detta offerta (i "Soci Trascinanti") intendano accettarla, i Soci Trascinanti avranno il diritto di chiedere e ottenere dagli altri Soci (i "Soci Trascinati"), i quali saranno a ciò obbligati, di vendere tutta la partecipazione sociale da essi detenuta, ai medesimi termini e condizioni offerti dal Proposto Acquirente per l'acquisto delle Quote dei Soci Trascinanti, al fine di soddisfare la richiesta del Proposto Acquirente (il "Diritto di Trascinamento"). Nel caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci Trascinati non potranno esercitare il Diritto di Prelazione ad essi eventualmente spettante ai sensi del presente Statuto. Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Trascinanti solo se l'offerta presentata dal Proposto Acquirente valorizzi l'Enterprise Value della Società in linea con una valutazione di mercato calcolata sulla base della valutazione risultante dall'applicazione dell'articolo 2473 codice civile, e determinata da un advisor finanziario (la "Valutazione Rilevante") scelto dai Soci Trascinanti. La Valutazione Rile-

vante dovrà essere rilasciata dall'advisor finanziario entro i successivi 30 giorni dalla sua nomina.-----

16.2. Qualora i Soci Trascinanti intendano esercitare il Diritto di Trascinamento dovranno dare preventiva comunicazione scritta ai Soci Trascinati e, in copia, al Consiglio di Amministrazione, riguardo all'offerta ricevuta (la "Comunicazione di Acquisto"), che dovrà contenere, oltre alla manifestazione circa la volontà di esercitare il Diritto di Trascinamento: (i) il prezzo proposto dal Proposto Acquirente per l'acquisto della Partecipazione Rilevante, (ii) la data proposta per l'acquisto, la quale in ogni caso dovrà essere entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Acquisto, (iii) gli altri termini e condizioni del proposto acquisto (incluso il prezzo, o altra tipologia di corrispettivo, le dichiarazioni e garanzie che dovranno essere rilasciate dai Soci Trascinanti e dai Soci Trascinati ed i relativi obblighi di indennizzo, fermo restando che con riferimento alle Quote detenute da Soci Trascinati, gli stessi rilasceranno dichiarazioni e garanzie e, ove necessario, assumeranno relativi obblighi di indennizzo con esclusivo riferimento alla piena e libera proprietà delle Quote di cui sono titolari), (iv) il nome del Proposto Acquirente che intende acquistare la Partecipazione Rilevante e del gruppo allo stesso facente capo o al quale appartiene, ove applicabile, unitamente (v) a una copia dell'offerta del Proposto Acquirente.-----

16.3. Qualora l'offerta del Proposto Acquirente ai Soci Trascinati sia formulata in conformità a quanto previsto dal presente articolo 16, i Soci Trascinati avranno l'obbligo di accettare tale offerta e, per l'effetto, vendere al Proposto Acquirente l'intera Quota da ciascuno di essi detenuta, contestualmente alla vendita delle Quote dei Soci Trascinanti alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Acquisto.-----

Articolo 16) bis Diritto di Co-Vendita-----

16.1 bis Fermo restando quanto previsto al successivo par. 16.8 bis e all'art. 15 (Diritto di Prelazione), qualora uno o più soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di Quote Soci A complessivamente rappresentative di più della metà del capitale sociale della Società (i "Soci di Maggioranza") intendano Trasferire, per un corrispettivo in denaro ovvero per altra forma di corrispettivo diverso dal denaro, tali partecipazioni, in tutto o in parte, purché in tale secondo caso siano comunque complessivamente rappresentative di più della metà del capitale sociale (le Quote Soci A oggetto del contemplato Trasferimento, le "Quote A Offerte") ad uno o più terzi interessati (i "Potenziali Acquirenti" o i "Terzi Acquirenti"), ciascuno degli altri titolari di Quote Soci A (ciascuno di essi definito nel seguito quale "Socio Titolare del Diritto di Covendita") avrà il diritto, concesso anche ai

sensi dell'articolo 1331 del codice civile, di richiedere ai Soci di Maggioranza, che saranno obbligati a far sì, che i Potenziali Acquirenti acquistino, simultaneamente al Trasferimento delle Quote A Offerte ai Potenziali Acquirenti, una percentuale (e non meno di tale percentuale) della partecipazione di titolarità del Socio Titolare del Diritto di Covendita (i) determinata in misura proporzionale alla percentuale delle partecipazioni complessive dei Soci di Maggioranza rappresentata dalle Quote A Offerte ovvero, a scelta del Socio Titolare del Diritto di Covendita, (ii) la sua intera Quota A, in ciascun caso, agli stessi termini e condizioni e al Corrispettivo Pro Quota (come infra definito) del corrispettivo del Trasferimento delle Quote A Offerte (il "Diritto di Co-Vendita"), restando pattuito che (i) ai fini del presente art. 16 bis, per "Corrispettivo Pro Quota" si intende l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale del capitale sociale votante della Società rappresentata dalla Partecipazione in Co-Vendita (come infra definita) per il risultato del quoziente ottenuto dividendo il prezzo complessivo offerto per il Trasferimento delle Quote A Offerte per la percentuale del capitale sociale votante della Società rappresentato da tali Quote A Offerte e (ii) i soci Trasferenti non assumeranno nei confronti del Terzo Acquirente alcuna responsabilità solidale.

16.2 bis Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Co-Vendita, i Soci di Maggioranza che intendano procedere a Trasferire a qualsiasi Potenziale Acquirente, per un prezzo in denaro o per altra forma di corrispettivo diverso dal denaro, le Quote A Offerte, dovranno previamente inviare a ciascun Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita, non appena ricevuta dal Potenziale Acquirente un'offerta di acquisto irrevocabile e vincolante delle Quote A Offerte, una comunicazione da inviarsi mediante raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo del Socio Titolare del Diritto di Covendita e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società (la "Comunicazione di Co-Vendita"), la quale dovrà contenere (a) l'indicazione del nominativo del Potenziale Acquirente, (b) le Quote A Offerte; (c) tutti i termini e le condizioni del Trasferimento (incluso il corrispettivo per le Quote A Offerte e le modalità del relativo pagamento), (d) le eventuali condizioni sospensive al Trasferimento delle Quote A Offerte, (e) le dichiarazioni e garanzie che dovranno essere rilasciate in favore del Terzo Acquirente e i correlativi impegni di indennizzo e loro limiti di importo e tempo, e (f) copia dell'offerta irrevocabile e vincolante ricevuta dal Potenziale Acquirente.

16.3 bis Il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita, che non intenda esercitare il Diritto di Prelazione ai sensi dell'art. 15, potrà esercitare il Diritto di Co-Vendita entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza,

dalla data di ricevimento della Comunicazione di Co-Vendita (il "Periodo di Esercizio del Diritto di Covendita") mediante invio di una lettera raccomandata A.R. o PEC ai Soci di Maggioranza e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società che indichi la propria partecipazione oggetto del Diritto di Co-Vendita determinata in conformità a quanto previsto al precedente Paragrafo 16.1 bis (rispettivamente, la "Partecipazione in Co-Vendita" e la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita"). La Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita per essere valida ed efficace dovrà contenere la manifestazione espressa, irrevocabile ed incondizionata della volontà del Socio Titolare del Diritto di Covendita che abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita di vendere al Terzo Acquirente la Partecipazione in Co-Vendita, al Corrispettivo Pro Quota, ai termini ed alle condizioni (ivi incluso il pro quota, senza solidarietà passiva, di eventuali obblighi di indennizzo) indicati nella Comunicazione di Co-Vendita.....

16.4 bis In caso di valido e tempestivo esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte del Socio Titolare del Diritto di Co-vendita il Trasferimento al Terzo Acquirente della Partecipazione in Co-Vendita e il pagamento del corrispettivo (così come la sottoscrizione di ogni atto e documento rilevante e l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione) dovranno avvenire contestualmente al Trasferimento delle Quote A Offerite, ai medesimi termini e condizioni e con le medesime modalità, restando inteso che il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita rilascerà a favore del Terzo Acquirente le medesime dichiarazioni e garanzie dei Soci di Maggioranza, pro quota e in via non solidale con i Soci di Maggioranza e con ogni altro Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita che abbia esercitato il proprio Diritto di Covendita (gli "Altri Co-Venditori"); assumerà, pro quota e in via non solidale con i Soci di Maggioranza e gli Altri Co-Venditori, i medesimi impegni, per quanto di propria competenza, e obblighi di indennizzo in relazione al Trasferimento della Partecipazione in Co-Vendita. Il Trasferimento al Potenziale Acquirente delle partecipazioni dei Soci di Maggioranza e del Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà essere perfezionato nelle forme di legge, nel giorno, nell'ora e nel luogo che i Soci di Maggioranza comunicheranno per iscritto al Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita, con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di invio della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita, quale termine essenziale, salvo il maggior termine eventualmente necessario per l'avveramento delle condizioni sospensive e dell'adempimento di altri obblighi derivanti da norme imperative di legge, e i Soci sottoscriveranno gli atti necessari a perfezionare il Trasferimento delle relative partecipazioni.....

16.5 bis Resta inteso che i Soci di Maggioranza non avranno diritto di procedere al Trasferimento delle Quote A Offerte a favore del Terzo Acquirente nel caso in cui non si conformino alla procedura di cui al presente art. 16-bis.-----

16.6 bis Nel caso in cui (a) il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita entro il Periodo di Esercizio del Diritto di Covendita e (b) il Potenziale Acquirente non intenda acquistare la Partecipazione in Co-Vendita per la quale sia stato esercitato il Diritto di Covendita, i Soci di Maggioranza:-----

(i) dovranno astenersi dal dare esecuzione al Trasferimento a favore del Potenziale Acquirente delle Quote A Offerte; ovvero, alternativamente-----

(ii) dovranno acquistare dal Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita tutta (e non meno di tutta) la Partecipazione in Co-Vendita (per la quale il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita) contestualmente al (e agli stessi termini e condizioni, incluso il relativo Corrispettivo Pro Quota del) Trasferimento delle Quote A Offerte al Potenziale Acquirente.-----

16.7 bis Nel caso in cui il corrispettivo per il Trasferimento delle Quote A Offerte non sia costituito integralmente da denaro, il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita potrà esercitare il Diritto di Co-Vendita al corrispettivo indicato dai Soci di Maggioranza nella Comunicazione di Co-Vendita. Nel caso in cui il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita non fosse d'accordo sul corrispettivo indicato dai Soci di Maggioranza, il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita potrà manifestare il suo disaccordo con la Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita e, in tal caso, il corrispettivo al quale il Socio Titolare del Diritto di Co-Vendita potrà esercitare il Diritto di Co-Vendita sarà pari, per quanto concerne la componente del corrispettivo non in denaro, al relativo Valore di Mercato, come definito al par. 12.4, che verrà determinato dall'Esperto Indipendente, come definito al par. 12.4, e nominato per accordo congiunto dei Soci interessati ovvero, in caso di mancato accordo entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dei Soci di Maggioranza della Comunicazione di Esercizio della Co-Vendita, per nomina del Presidente del Tribunale di Como, su istanza del Socio più diligente.-----

16.8 bis I titolari di Quote A si danno atto, altresì, che non saranno soggetti al Diritto di Co-Vendita i Trasferimenti Consentiti effettuati dai Soci di Maggioranza alle medesime condizioni di cui al par. 15.7, mutatis mutandis.-----

Articolo 16) ter Sottoscrizione di patti parasociali-----

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società ed a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi

vengano pubblicati sul sito internet della società.-----

-----DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA-----

Articolo 17) Decisioni dei soci-----

17.1 Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate dall'art. 2479 codice civile, da altre norme di legge e di statuto, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Articolo 18) Decisioni in forma non assembleare-----

18.1 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

18.2 Entrambe le procedure non sono soggette a particolari vincoli formali; è tuttavia necessario che:-----

- sia assicurato a ciascun socio il diritto ad essere informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione;-----

- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.-----

- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;-----

- sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'articolo 2479 codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.-----

18.3 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine di dieci giorni dal primo documento sottoscritto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.-----

Articolo 19) Luogo di convocazione dell'assemblea-----

19.1 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.-----

Articolo 20) Avviso di convocazione-----

20.1 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.-----

20.2 Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci, agli amministratori e, se nominato, all'Organo di Controllo, con mezzi che assicurino la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):-----

- lettera spedita almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di

avviso di ricevimento;-----

- lettera semplice, che dovrà essere restituita dai destinatari, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;-----

- messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dai destinatari, i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica - anche elettronica - dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.-----

20.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.-----

Articolo 21) Assemblea totalitaria-----

21.1 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo in carica sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione, senza aver manifestato opposizione.-----

Articolo 22) Diritto di intervento all'assemblea-----

22.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione, ovvero giustificino la propria qualità esibendo un titolo depositato nel medesimo Registro.-----

Articolo 23) Assemblea in teleconferenza-----

23.1 L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, tele o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:-----

* sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;-----

la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 24) Presidenza dell'assemblea-----

24.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione: in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Articolo 25) Quorum assembleari-----

25.1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze prescritte dalla legge, in prima ed in ogni eventuale successiva convocazione, ossia è costituita regolarmente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (intendendosi per tale la maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea, non computandosi in tale maggioranza il voto dei soci che si astengano volontariamente o per conflitto di interessi) e, nei casi previsti dai nn. 4 (le modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, purché non consti il voto contrario dell'altra metà, e fatto in ogni caso salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente statuto per particolari materie.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 26) Nomina e durata dell'Organo amministrativo-----

26.1 L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di sette, nominati con decisione assunta dai soci.-----

26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche fino a revoca o dimissioni. Si possono stabilire scadenze diverse per singoli amministratori, con periodica rinnovazione parziale degli stessi. Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.-----

Articolo 27) Amministrazione pluripersonale-----

27.1 Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:--

- se gli amministratori costituiscono un consiglio di amministrazione;
- se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.---

27.2 In caso di mancata indicazione si intende costituito un consiglio di amministrazione.-----

Articolo 28) Consiglio di amministrazione-----

28.1 Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.-----

Articolo 29) Riunioni del Consiglio-----

29.1 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le

volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

29.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, da spedire almeno due giorni prima.

29.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

29.4 Il consiglio di amministrazione può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per l'assemblea.

Articolo 30) Quorum delibere del Consiglio

30.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi gli astenuti, salvo quanto stabilito per le attribuzioni non delegabili.

Articolo 31) Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio

31.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

31.2 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 32) Decisioni del Consiglio

32.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con applicazione, mutatis mutandis, delle modalità sopra riportate per le decisioni dei soci.

Articolo 33) Rappresentanza della società

33.1 L'Amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

33.2 Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34) Poteri di gestione Amministratore unico e Consiglio

34.1 La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell'art. 2086, secondo comma, codice civile e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, con i poteri di cui al presente statuto.

34.2 All'amministratore unico o al Consiglio di amministra-

zione competono tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 35) Deleghe del consiglio

35.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, codice civile.

35.2 Nel caso di Consiglio composto da due persone l'eventuale disaccordo per la revoca dell'amministratore delegato provocherà l'immediata decadenza di entrambi gli amministratori dall'ufficio, che dovranno al più presto sottoporre all'assemblea la nomina di nuovi amministratori.

35.3 In ogni caso il consiglio di amministrazione non può delegare le decisioni in ordine a operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società che dovranno essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Articolo 36) Poteri di gestione Amministrazione pluripersonale

36.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono Consiglio, salve le speciali competenze spettanti ai soci e salve diverse previsioni nell'atto di nomina, tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'impresa sociale spettano a ciascun amministratore in via disgiunta, mentre quelli per la gestione straordinaria spettano esclusivamente in via congiunta a tutti gli amministratori.

Articolo 37) Rimborso spese e compensi degli amministratori

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio.

37.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o successivamente, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

37.3 Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Articolo 38) Concorrenza

38.1 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 39) Organo di controllo

39.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di controllo e/o un Revisore.

39.2 La nomina dell'Organo di controllo e/o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

39.3 L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo

o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due sup-
plenti.-----

39.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche mo-
nocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindaca-
le per le società per azioni. L'organo di controllo o il re-
visore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed
i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni, qualora non diversamente
disposto dalla legge.-----

39.5 La revisione legale dei conti viene esercitata, a di-
screzione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di leg-
ge, da un revisore legale dei conti persona fisica o da una
società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro,
ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.----

-----BILANCIO E UTILI-----

-----Articolo 40) Esercizi sociali-----

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) agosto
di ogni anno.-----

-----Articolo 41) Bilancio-----

41.1 L'organo amministrativo procede alla formazione del bi-
lancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-
le, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, quando la società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richieda-
no particolari esigenze relative alla struttura ed all'ogget-
to della società.-----

-----Articolo 42) Destinazione degli utili di bilancio-----

42.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, de-
dotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno
distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci
nella decisione di approvazione del bilancio, in osservanza
dell'art. 6.-----

42.2 Fintanto che la società sia iscritta nella sezione spe-
ciale del Registro Imprese ai sensi dell'art. 25, comma 8,
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazio-
ni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 è fatto salvo il divieto
di distribuzione degli utili di cui all'art. 25, comma secon-
do, lett. e) del D.L. medesimo.-----

-----Articolo 43) Versamenti e finanziamenti soci-----

43.1 I soci possono mettere a disposizione della società ver-
samenti di denaro in conto capitale o a fondo perduto senza
obbligo di rimborso.-----

43.2 La società può altresì ricevere finanziamenti o fondi
dai soci con obbligo di rimborso, senza interessi salvo di-
versa delibera assembleare, anche non in proporzione alla
quota posseduta, nei limiti e con i criteri stabiliti dalle
norme legislative e regolamentari in materia.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 44) Scioglimento e liquidazione

44.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIAArticolo 45) Clausola di Mediazione

45.1 Tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, gli organi sociali e/o di controllo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione gestito secondo le modalità e con gli effetti previsti dal d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 affidato all'organismo di conciliazione della CAM - Camera Arbitrale di Milano con sede in Milano secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della medesima Camera Arbitrale di Milano.

45.2 Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una richiesta alla Segreteria del suddetto Organismo di Conciliazione.

Articolo 46) Clausola compromissoria

46.1 Qualora il tentativo di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

46.2 La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro tre mesi dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

46.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

46.4 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

CLAUSOLA DI CHIUSURA



Articolo 47) Disposizioni applicabili-----

47.1 Per quanto non espressamente disposto dalla legge per le società a responsabilità limitata e da quest'atto, si rinvia alla compatibile disciplina della società per azioni.-----

Como, li 8 gennaio 2025.-----

F.TO ANDREA GIACOMO ARNONE-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----





Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.

Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.

Consta di quarantasette facciate debitamente firmate.

Como, li 16 gennaio 2025

File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio in Como.



Firmato digitalmente da CHRISTIAN

NESSI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

COMO:80017310139

